



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.B. NICCOLINI "**  
**SAN GIULIANO TERME**

Piazza Gramsci, 3 ☎ 050/815311 📠 050/815332

✉ [piic83600a@istruzione.it](mailto:piic83600a@istruzione.it)

✉ [piic83600a@pec.istruzione.it](mailto:piic83600a@pec.istruzione.it)



## **REGOLAMENTO ATTIVITA' ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Art. 1 L'Istituto considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e partecipazione i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali ed amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso i laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi nazionali, regionali, provinciali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con altri Istituti. L'Istituto accoglie le proposte che provengono da Enti ed associazioni del territorio. Le proposte attentamente valutate dai docenti per la valenza educativa-didattica, devono vedere la partecipazione di tutti/tutte gli/le alunni/alunne della classe/sezione interessata.

Art. 2 Il Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione, si rendono promotori di visite guidate e viaggi d'istruzione - funzionali agli obiettivi individuati nella programmazione annuale - e ne elaborano il piano, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno scolastico, da proporre al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto per le relative deliberazioni. Nella scuola secondaria di primo grado con le stesse tempistiche previste per i viaggi di istruzione, i docenti di educazione fisica elaborano il piano degli eventi sportivi di tutto l'anno scolastico; la partecipazione ad eventi non inseriti nel piano deve essere preventivamente autorizzata dalla Dirigente scolastica che ne valuterà la compatibilità organizzativa. Il piano dei viaggi, delle visite d'istruzione (di un giorno scolastico) e il piano degli eventi sportivi, da presentare in dettaglio entro il mese di novembre, da parte dei docenti delle singole scuole, viene definito con riferimento a tutto l'anno scolastico affinché, in sede di deliberazione del programma annuale, il Consiglio d'istituto abbia la possibilità di individuare gli impegni di spesa. Per l'organizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione, il Consiglio d'istituto fa riferimento a quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 3 Il Collegio Docenti di novembre e il Consiglio di Istituto di dicembre approvano il piano dei viaggi d'istruzione. I/Le docenti proponenti le visite o i viaggi di istruzioni dovranno contattare mezzi di trasporto, alberghi, musei o luoghi da visitare e richiedere i preventivi di spesa ai sensi del Regolamento dell'attività negoziale. Dovranno inoltre: - acquisire l'autorizzazione dei genitori o tutori, redigere in dettaglio l'itinerario della gita con gli orari e le informazioni utili, - consegnare agli alunni/alle alunne e ritirare controfirmati, i moduli di autorizzazione che consegneranno alla segreteria e, al termine, presentare una breve relazione finale. Tutte le pratiche devono essere completate entro il 1 febbraio. Il Consiglio d'Istituto provvede alla deliberazione finale entro il 14 febbraio.

Art. 4 Destinatari delle visite e di viaggi d'istruzione sono gli allievi e le allieve delle scuole Primarie e Secondaria dell'Istituto, mentre, per i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia, possono essere effettuate brevi gite secondo le direttive previste dalla normativa e secondo modalità adeguate all'età. Gli alunni e le alunne, per prendere parte alla visita guidata o al viaggio di istruzione devono essere in regola con il pagamento dell'assicurazione scolastica. E' compito dei docenti accertarsi che tutti i partecipanti ad una uscita, di qualsiasi genere, fuori dalla sede scolastica, siano in regola con l'assicurazione. Ogni classe o sezione è accompagnata dai propri/proprie insegnanti; è prevista la partecipazione di 1 accompagnatore ogni 15 alunni. Se nel

gruppo di allievi sono presenti alunni disabili, si prevede la presenza aggiuntiva di almeno 1 docente di sostegno o altro docente o assistente specialistico ogni 2 alunni diversamente abili. Nell'individuare gli accompagnatori il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione provvederanno sempre ad indicare un accompagnatore in più per classe, per subentro in caso d'imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Tutti gli accompagnatori devono firmare il modulo di presentazione della visita/viaggio di istruzione. Se il/la docente accompagnatore presta servizio anche in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

Art. 5 Nonostante si auspichi la totale partecipazione della classe, per l'attivazione di un viaggio di istruzione è comunque necessario che le adesioni siano almeno dell' 75% . Per la visita guidata (di qualsiasi genere) entro l'orario scolastico si prevede la partecipazione di tutti gli alunni e le alunne della classe). Nessun alunno/alunna dovrà essere escluso/a dai viaggi d'istruzione o dalle visite guidate per ragioni economiche, valutando attentamente di volta in volta le singole situazioni. L'intervento compensativo sostenuto dall'istituto comprensivo non può essere superiore al 50 % della spesa prevista.

Art. 6 L'adesione all'iniziativa deve essere indicata dalla famiglia attraverso un apposito modulo di autorizzazione distribuito dall'Istituto da consegnare insieme alla quota di partecipazione o, per i viaggi di più giorni, da una caparra, in attesa del saldo che avverrà entro e non oltre i 15 giorni precedenti la partenza sul c/c dell'Istituto.

Art. 7 Ai sensi della normativa vigente, tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identificazione personale e di autorizzazione dei genitori. All'inizio dell'anno scolastico, i docenti provvedono a verificare che i propri alunni/alunne siano in possesso del documento di identificazione. In mancanza, la Dirigente scolastica, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le generalità dell'alunno/a ed una foto dello/a stesso/a legata da timbro.

Art. 8 Le uscite (di qualsiasi tipologia) o i viaggi d'istruzione possono essere effettuate a piedi, con gli scuolabus, con pullman a noleggio o con il treno, nel limite massimo previsto dalla normativa in vigore. Il tipo di mezzo di trasporto autorizzato nel piano dei viaggi dal Consiglio d'istituto non può essere variato rispetto alla previsione; non è, inoltre, consentito l'utilizzo di autovetture private per il trasporto degli allievi da parte dei docenti.

Art. 9 Per le visite guidate o le uscite (di qualsiasi tipologia) in orario scolastico il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare spostamenti nel territorio. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate al protocollo almeno 10 giorni prima della data prevista.

Art. 10 L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare dell'Istituto; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche (Regolamento di Istituto e Patto Educativo).

**Delibera C.d.I. N° 41/2018**